



DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 138/2020

PARCO REGIONALE DELLE GROANE ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DIRETTORE GENERALE n. 138/2020

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO EX ART. 67 CCNL 21/05/2018 PERSONALE
NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - ANNO 2020**

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta nel giorno ventitre del mese di dicembre dell'anno duemilaventi.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per la quale è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali, trattandosi di atto da ricondurre alla dirigenza;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle*

vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15".

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 562, e s.m.i., che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti non sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

DATO ATTO che questo Ente nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato dell'anno 2008, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato, sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RILEVATO che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *"a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015"*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza (retribuzione di posizione e premio di risultato);

RILEVATO che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 nel rispetto delle norme sopracitate;

DATO ATTO che:

- la quantificazione delle risorse per l'anno 2020, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 21/5/2018 ed in particolare:

a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad € 35.567,66 - già al netto della decurtazione consolidata ex DL n. 78/2010 di € 4.181,63;

b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c):

- dell'importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.5.2018 in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 per un importo di € 1.248,00;
- dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (01/01/2016, 01/01/2017, 01/03/2018 e 01/04/2018) per un importo pari a € 1.127,02;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, quantificato in € 301,21 essendo cessati nel 2018 n. 2 dipendenti ai quali era riconosciuta la RIA nell'importo mensile di € 8,62 all'uno e di € 14,55 all'altro;
- dell'importo necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento accessorio del personale Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Brughiera Briantea assorbito dal Parco delle Groane a decorrere dall'1/07/2018 in forza della L.R. Lombardia n. 39/2017 (processi associativi) pari ad € 2.691,53;

c) sono state inserite le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. a), c), d) ed e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo:

- per l'importo delle risorse per il pagamento delle ore di servizio aggiuntivo del personale impiegato nelle attività di sicurezza e di polizia stradale, in occasione di attività e iniziative di carattere privato, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e remunerate con compensi pari a quelli previsti dall'art. 38, c. 5, del CCNL 14.09.2000 per il lavoro straordinario, in applicazione dell'art. 56-ter del CCNL 21.05.2018; sulla base dei dati storici si è provveduto a stimare tale importo in **€ 1.000,00**;
- per l'importo delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e, precisamente, delle risorse per finanziarie gli incentivi funzioni tecniche ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016, come da apposito Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 56 del 26.09.2018, comunicate dall'Ufficio Tecnico nell'importo di **€ 8.000,00**;
- per l'importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni, quantificato in **€ 711,49** in quando le cessazioni avvenute e che avverranno entro la fine del 2020 riguardano tre dipendenti di cui uno senza RIA e due con RIA annua, compresa di tredicesima mensilità, di € 683,48 (€ 70,10 mensili) per il periodo 1/4-31/12/2020 e di € 28,02 (€ 8,62 mensili) per il periodo 24/9-31/12/2020;
- per i risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 l'importo che dovrebbe confluire nel fondo 2020 è pari ad **€ 1.757,83**, ma essendo ancora in periodo utile per la richiesta di monetizzazione delle ore conferite in Banca Ore, tale importo verrà inserito solo a seguito di effettiva verifica di disponibilità;
- sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, che per il corrente anno sono pari ad € 0,00;

DATO ATTO che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, riconoscibili al personale appositamente individuato sulla base di criteri definiti da specifico regolamento;

Dato atto che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui sopra, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75 del 2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture.

Pertanto, queste sono diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale.

RILEVATO, pertanto, che la quantificazione del fondo 2020 non tiene conto delle predette risorse allocate sui competenti e diversi stanziamenti di spesa.

VISTA la deliberazione CP n. 5 del 18/05/2020 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione" nel quale, tra le spese di personale, sono comprese le suddette risorse;

Dato atto che nel 2018 in forze dell'art. 1, comma 3, della Legge Regione Lombardia n. 39 del 28/12/2017 sono stati ampliati i confini del Parco Regionale delle Groane e accorpati nello stesso la riserva naturale Fontana del Guercio e il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea, e a norma dell'art. 1, comma 2, della stessa Legge regionale, i rapporti giuridici del PLIS della Brughiera Briantea, compresi i n. 2 dipendenti, sono stati trasferiti al Parco della Groane;

Richiamato il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 "Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.";

Preso atto delle cifre destinate nell'anno 2016 a remunerare il salario accessorio del personale del PLIS della Brughiera incorporato nel Parco delle Groane di cui al prospetto che segue:

FONDO SALARIO ACCESSORIO VOCI SOGGETTE AL LIMITE	2.691,53
<i>Importi destinati alla Retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative</i>	9.080,00
<i>Importi destinati all'Indennità di risultato delle Posizioni Organizzative</i>	2.270,00
FONDO STRAORDINARI	129,11
Totale	14.174,64

Preso atto delle cifre destinate nell'anno 2016 a remunerare il salario accessorio del personale in servizio ed in aspettativa, con diritto al mantenimento del posto presso il Parco Regionale delle Groane e precisamente:

FONDO SALARIO ACCESSORIO VOCI SOGGETTE AL LIMITE	50.284,56
<i>Importi destinati alla Retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative</i>	34.584,28
<i>Importi destinati all'Indennità di risultato delle Posizioni Organizzative</i>	8.646,07
FONDO STRAORDINARI	2.236,33
Totale	95.751,24

TENUTO CONTO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate 2020, avviene, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 (limite salario accessorio 2016, comprese PO e fondo lavoro straordinario) come dimostrato dal prospetto che segue:

calcolo limite salario accessorio	2016	2020
fondo salario accessorio STABILI soggette a limite	43.187,55	35.868,87
fondo salario accessorio VARIABILI soggette a limite	9.788,54	14.750,00
SUB TOTALE 1	52.976,09	50.618,87
Importi destinati alla Retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative - ART. 10 CCNL 31.03.1999	43.664,28	36.499,13
Importi destinati all'Indennità di risultato delle Posizioni Organizzative - ART. 10 CCNL 31.03.1999	10.916,07	9.124,78
SUB TOTALE 2	54.580,35	45.623,91
Importo destinato al fondo per la remunerazione del lavoro straordinario	2.365,44	2.365,44
Limite complessivo ammontare salario accessorio art 23 comma 2 dlgs 75/2017	109.921,88	98.608,22

TENUTO CONTO, altresì, che la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio di Gestione n. 41 del 22.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato autorizzato l'incremento del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, inserendo l'importo di € 13.750,00, quale integrazione ex art. 67 comma 3 lett. i) CCNL 21.05.2018 personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, incremento finanziato con risorse proprie di Bilancio;

RITENUTO, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 66.154,74 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che:

- si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000);

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione CdA n. 43 del 27.09.2005 e ss.mm.;

VISTO, per quanto concerne, il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione AC n. 17 del 27.07.2004;

VISTA la deliberazione CP n. 5 del 18.05.2020 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 13 del 24.12.2019 "Conferma dell'incarico di Direttore/Segretario del Parco Groane sino al 31 dicembre 2020";

D E T E R M I N A

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;

2. di recepire gli indirizzi di cui alla deliberazione di Consiglio di Gestione n. 41 del 22.09.2020 ad oggetto: *"Obiettivi da affidare al Direttore ed ai Responsabili di Area, titolari di P.O., periodo 2020-2022 ed incremento Fondo Risorse Decentrate ex art. 67 c. 3 lett. i e c. 5 lett. c CCNL 21/05/2018 personale non dirigente comparto Funzioni Locali anno 2020 - Approvazione"*;

3. di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2020, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da Allegato "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI nel tetto	€ 35.868,87
RISORSE VARIABILI nel tetto	€ 14.750,00
TOTALE FONDO NEL TETTO	€ 50.618,87
TOTALE FONDO EXTRA TETTO (stabili e variabili)	€ 15.535,87
TOTALE FONDO	€ 66.154,74

Di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2020 non supera l'importo massimo consentito, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

4. di dare atto che i risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 – ad oggi pari a € 1.757,83 – confluiranno nel fondo solo a seguito di verifica di effettiva disponibilità, sussistendo la possibilità, in termini temporali, che vengano avanzate richieste di monetizzazione delle ore conferite in Banca Ore;

5. di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2020 non supera l'importo massimo consentito, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

6. di attestare che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per il corrente anno pari ad € 66.154,74= trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;

7. di dare atto che gli oneri a carico ente e l'IRAP di legge gravanti sul fondo trovano anch'essi regolare copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020;

8. di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

9. di dare atto che gli istituti contrattuali di natura fondamentale gravanti obbligatoriamente sulle risorse stabili (indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali) e le altre indennità per istituti già contrattati sono già stati impegnati contabilmente a norma del punto 5.2 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 102/2009, che il presente provvedimento, a seguito di verifica preventiva, risulta essere compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

11. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

12. di dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

13. di pubblicare, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 4, del TUPI il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

Solaro, 23/12/2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario R. Girelli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.